



Prot. (vedi segnatura)

Bosco Chiesanuova, 10/09/2024

AGLI ATTI

OGGETTO: DETERMINA CONFERIMENTO SUPPLENZE BREVI PERSONALE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

VISTA la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

VISTA la circolare MIUR n. 28597 del 29/07/2022 recante le "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA";

PRESO ATTO delle comunicazioni ufficiali di assenza da parte di docenti e collaboratori scolastici;

CONSIDERATA la particolare complessità organizzativa dell'istituto scolastico situato in zona di montagna con 20 punti di erogazione del servizio scolastico distribuiti su 6 comuni per oltre 175 kmq di territorio senza servizi pubblici compatibili con il servizio scolastico;

CONSIDERATA l'impossibilità di sostituire il personale assente con personale libero dal servizio;

CONSIDERATO che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa;

CONSIDERATO che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del personale assente con altro personale che assicuri il medesimo servizio, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

CONSIDERATA l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

CONSIDERATO che la mancata sostituzione dei collaboratori scolastici assenti non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni;

CONSIDERATO che nelle scuole di servizio dei collaboratori scolastici assenti sono quasi sempre presenti alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza a scuola;



VERIFICATA l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i docenti e i collaboratori scolastici assenti dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto a causa della particolare complessità organizzativa dell'istituto scolastico situato in zona di montagna con 20 punti di erogazione del servizio scolastico distribuiti su 6 comuni;

VERIFICATA l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dai docenti e dai collaboratori scolastici assenti perché la loro continuità è indispensabile;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione dei docenti e dei collaboratori scolastici assenti;

CONSIDERATO l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

DETERMINA

di procedere al conferimento delle supplenze brevi a partire dal primo giorno di assenza di docenti e collaboratori scolastici per motivi di necessità ed urgenza al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Considerato che le condizioni non sono variabili, la presente determina ha carattere permanente e rimane valida fino a diversa disposizione.

Il Dirigente Scolastico

Alessio Perpolli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.